

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GIUGNO 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri, Negri Antonio, Trantino ed altri, Ronchi e Russo Franco, Casini Carlo, Onorato ed altri, Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*
BATTELO (PCI) 8, 9, 10 e *passim*
BENEDETTI (PCI) 28

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pag. 10
FILETTI (MSI-DN) 4, 5
GALLO (DC) 5, 8, 9 e *passim*
GROSSI (PCI) 25
LAPENTA (DC), relatore alla Commissione .. 2, 6, 7 e *passim*
LIPARI (DC) 4, 5, 12 e *passim*
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia . 5, 6, 23 e *passim*
MARINUCCI MARIANI (PSI) 25
MARTORELLI (PCI) 22, 24
RICCI (PCI) 6, 11, 12 e *passim*
SCAMARCIO (PSI) 8, 9, 10 e *passim*
TEDESCO TATÒ (PCI) 28
VITALONE (DC) 7, 9, 10 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri, Negri Antonio, Trantino ed altri, Ronchi e Russo Franco, Casini Carlo, Onorato ed altri, Bozzi, Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria», risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri, Negri Antonio, Trantino ed altri, Ronchi e Russo Franco, Casini Carlo; Onorato ed altri, Bozzi; Felisetti ed altri.

Su questo testo, proveniente dalla Camera dei deputati e per il quale abbiamo avuto il parere prescritto della Commissione affari costituzionali, la 2^a Commissione permanente del Senato ha tenuto ben sei sedute in sede referente, delle quali la seconda, in verità, soltanto di rinvio. Sulla base delle determinazioni adottate nella penultima seduta in sede redigente, si è proceduto alla nomina di una Sottocommissione la quale ha tenuto un elevato numero di sedute, tutte notevolmente lunghe. Devo dare atto della presenza costante del Ministro di grazia e giustizia e del sottosegretario Cioce, cui rinnovo il nostro ringraziamento per l'attenzione che hanno dedicato ai lavori della Commissione e della Sottocommissione. Abbiamo avuto anche un impegno ed un apporto straordinario dei membri della Commissione, che pure avevano notevoli carichi di lavoro a Roma e fuori.

Finalmente, per questa seduta, convocata in un periodo di aggiornamento dei lavori del Senato, abbiamo a disposizione il testo che la Sottocommissione presenta alla Commissione. È un testo notevolmente elaborato, che si distacca – lo dico sinteticamente – da quello della Camera dei deputati più per aggiustamenti tecnici e per l'inclusione di una normativa maggiormente ampia per quanto riguarda gli arresti domiciliari, che per scelte di fondo radicalmente diverse ed opposte.

Prego a questo punto il relatore, senatore Lapenta, di voler riferire alla Commissione sul complesso articolato di questo nuovo testo.

LAPENTA, relatore alla Commissione. Dico subito che sarò telegrafico, perchè credo di non dover aggiungere molto a quanto è stato detto dal Presidente. Devo esprimere anch'io il mio personale compiacimento per la presenza assidua del Ministro e del sottosegreta-

rio Cioce, nonchè un apprezzamento per la Presidenza che si è efficacemente impegnata in un'opera di coordinamento e di mediazione di fronte alla vera e propria passione esplosa tra i commissari sull'argomento.

Non sto a citare l'impegno dei singoli, ma sta di fatto che essi hanno messo a tacere il povero relatore, il quale, avendo avuto tre minuti fa l'ultima modifica, dovrà ripercorrere assieme a voi un testo, che ovviamente è aperto ai correttivi che dovessero imporsi, ma che ha la pretesa di essere, proprio perchè sofferto, piuttosto valido. Esso infatti ha ricondotto in termini unitari argomenti vari e contrastanti, seguendo una linea che mi sembra rispetti nella sostanza il testo della Camera. Vi si discosta laddove ha ritenuto di poterne migliorare il contenuto e la stesura, dando a volte una particolare organicità agli istituti e alle materie trattate.

Potremmo passare ora a leggere il testo redatto dal Comitato ristretto.

Per quanto riguarda l'insieme, ricordo che la prima parte è dedicata ai termini della custodia cautelare, che vengono ridotti: in questa riduzione c'è la previsione di tetti autonomi per ciascuna fase del giudizio e di un tetto massimo che fissa il punto di riferimento estremo per la durata di un processo; di tutte le aggravanti nella determinazione della pena per l'emissione del mandato di cattura, tranne quelle ad effetto speciale e quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato. Mi sembra ben regolamentata la decorrenza dei termini di custodia cautelare, anche quando l'imputato è per altro reato detenuto per esecuzione di pena o sottoposto a misure di sicurezza.

Altro punto che mi sembra qualificante e sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi, in quanto ci discostiamo dal testo della Camera, è la previsione di una ulteriore riduzione dei termini per gli imputati minorenni (articolo 3-bis). Il capitolo relativo ai minorenni - se ben ricordo - è stato inserito *ex novo* nel testo e su di esso e sugli emendamenti proposti dai senatori Filetti, Palumbo, Gozzini e da altri c'è stata una lunga riflessione per tentare di giungere alla soluzione dei problemi che avevamo denunciato.

C'è ancora la previsione di un prolungamento dei termini e un aggiustamento - così potremmo definirlo - generato da una ulteriore riflessione sulla fase istruttoria e per i reati con finalità di terrorismo, quelli previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge sulla disciplina delle sostanze stupefacenti.

Un momento di ulteriore riflessione ci ha indotto a riproporre il testo così come era stato licenziato dalla Camera dei deputati, perchè è apparso che il filtro operato dal magistrato fosse di maggiore tranquillità.

Direi, avviandomi alla conclusione, che va ricordata tutta la regolamentazione sulla libertà provvisoria che è stata vista partendo dall'ottica di eliminare, laddove era possibile, la maggior parte dei divieti attualmente vigenti.

È stato poi risistemato l'istituto degli arresti domiciliari: in questo caso il lavoro svolto è notevole perchè, come vedremo, attraverso un articolato dettagliato si è data una sistemazione organica a tutta una

materia che ha le collocazioni più disparate; abbiamo tentato con molto scrupolo, sperando di riuscirci, di regolamentare in materia ordinata il sistema delle impugnazioni in questa materia.

Abbiamo affrontato un argomento che, se non vado errato, per la sua complessità la Camera aveva deciso di non trattare: è quello di una regolamentazione nelle reiterazioni dei mandati di cattura.

Infine, si è imposta l'esigenza di raccordare l'attuale testo con quello che abbiamo licenziato qualche settimana fa sulla competenza del pretore.

Credo che sia inutile aggiungere altro. Vorrei solo sapere come il Presidente intenda portare avanti i lavori. Capisco infatti le difficoltà nelle quali i colleghi si trovano: avendo avuto il testo pochi minuti fa, forse non tutti sono in grado di poter esprimere un parere e dare quel contributo che a me pare invece estremamente importante.

PRESIDENTE. Senatore Lapenta, intendo rimettermi alla Commissione ma penso che, dopo questa sua esposizione, si potrebbe passare alla lettura degli articoli perchè vi è stato un breve spazio di tempo dalla consegna del testo all'inizio della seduta. In questa seduta si dovrebbe procedere non alla votazione, ma almeno alla lettura degli articoli in modo che il discorso possa essere più completo.

LIPARI. Se il relatore facesse una sintetica illustrazione del testo in relazione anche alle modifiche emerse in Sottocommissione, sarebbe per noi molto utile, ci consentirebbe di formulare giudizi più concreti. Si può anche procedere alla lettura degli articoli.

FILETTI. Comprendo l'esigenza di licenziare nel più breve tempo possibile il disegno di legge al nostro esame, atteso che si tratta di materia che veramente involge gli estremi del danno grave e irreparabile. Tuttavia, poichè non ho partecipato ai lavori della Sottocommissione, mi trovo nella situazione di aver avuto il testo soltanto da qualche minuto. Evidentemente, non sono in grado di potermi pronunciare circa la bontà, che ritengo vi sia, del testo; si tratta, a mio avviso, di un testo molto approfondito e ho riportato il convincimento che c'è stata una convergenza quasi generale sulle soluzioni adottate.

Poichè però siamo in sede redigente e non ci è consentito apportare in Aula alcuna modificazione, ritengo che il senso di responsabilità ci imponga di rinviare l'esame particolareggiato delle varie norme. Nulla vieta però che in questa sede ci possano essere dati maggiori lumi specie da coloro che hanno partecipato intensamente ai lavori della Sottocommissione, onde essere poi in grado la prossima seduta di licenziare il testo.

PRESIDENTE. Non è dunque possibile procedere all'approvazione degli articoli in questa seduta, credo però che dovremmo continuare a lavorare perchè abbiamo convocato la Commissione in tempi e ore difficili, con sacrificio di tutti, raggiungendo il numero legale. Rinviare la seduta per dar tempo ai commissari di esaminare l'articolato mi sembrerebbe un po' affrettato, date le pressioni che abbiamo.

Ci sono due soluzioni possibili: la prima, che non deve sembrare anomala, consiste nella lettura ordinata di tutto l'articolato in modo che delle prime riflessioni si possano sviluppare. La seconda è la tesi del senatore Lipari: si potrebbe pregare il relatore di avere la pazienza di illustrarci le proposte della Sottocommissione.

LIPARI. Possiamo seguire la linea della lettura degli articoli; anzi, è più analitica.

FILETTI. La ringrazio, signor Presidente, praticamente ha accolto la mia richiesta.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla lettura degli articoli. Questo servirà a dare ai colleghi la visione panoramica di ciascun articolo del provvedimento. Stante proprio la collegialità del lavoro, in coerenza e in sintonia con la metodologia che ci siamo dati, la lettura potrà consentire a me di rispondere ad eventuali quesiti ma non preclude la possibilità di intervento per quei colleghi particolarmente diligenti nella formulazione di certe sfumature che potrebbero sfuggirmi; la loro presenza consente di rifare assieme un discorso molto ordinato così come si è sviluppato in queste nostre giornate di lavoro.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Vorrei che si facesse riferimento anche al punto che riguarda l'abrogazione dell'articolo 392-*bis* del codice di procedura penale sul quale ritenevo che all'interno del comitato ristretto fossero tutti d'accordo.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Vi sono tre punti sui quali sono state manifestate delle riserve: uno riguarda appunto, l'abrogazione dell'articolo 392-*bis*, circa la quale il consenso è stato espresso da parte di tutti i componenti della Sottocommissione.

PRESIDENTE. Nella legge che riguarda i tribunali della libertà fu inserito un articolo il quale stabilisce che dopo un anno, se il pubblico ministero non passa gli atti al giudice istruttore, scatta la trasformazione dell'istruttoria in formale o il proscioglimento. La Corte di cassazione ha deliberato recentemente che tale trasformazione in formale è da intendersi a pena di nullità. Ciò è anche in linea con questa disciplina. Data anche questa precisazione da parte della Corte di cassazione, il Ministro propone di sopprimere la norma introdotta nel 1982, tenuto presente che altrimenti si aggraverebbe il lavoro del giudice istruttore. Su questo tema effettivamente si è discusso nella Sottocommissione, ma si è manifestato un orientamento favorevole al mantenimento.

GALLO. Si è verificata una idea favorevole al mantenimento dell'articolo 392-*bis*, come norma di tendenza che deve dare una direttiva al pubblico ministero. Però, al tempo stesso è affiorata, in perfetta sintonia con la posizione del Governo, la necessità di una clausola che impedisca alla Corte di cassazione, o comunque alla autorità giudiziaria, di ritenere che tale norma sia presidiata da una sanzione di nullità. Siamo dunque arrivati alla seguente conclusione:

mantenimento dello articolo fino ai limiti del possibile con il correttivo che impedisca appunto pronunce come quella cui ha fatto riferimento il Presidente.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che le scelte che si operano nel diritto devono avere a che fare con la vita. Al tribunale di Roma sono quintuplicati i processi, gli uffici istruzione stanno soffocando: vi prego di verificare questa situazione! Capisco la bontà dei fini, ma sono anche interessato alla utilità dei mezzi.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Questo articolo era stato accantonato in sede di comitato ristretto per poter essere discusso qui.

RICCI. Vorrei svolgere una precisazione che può interessare i colleghi. Il testo redatto dal comitato ristretto deve essere completato nel modo seguente: a pagina 8, dopo il secondo comma, deve essere inserita la norma, che in un primo tempo avevamo tolto, relativa alla durata massima della carcerazione preventiva.

PRESIDENTE. Lo scopo di quanti sono intervenuti fino a questo momento è di far presente alla Commissione qui riunita che vi sono, rispetto al testo distribuito, due modifiche: la prima è già stata distribuita a tutti e riguarda il nuovo testo dell'articolo 7 che riporta al sistema proposto dalla Camera dei deputati la materia dell'allungamento dei termini per imputati di determinati reati gravissimi (terrorismo, associazione a delinquere di stampo mafioso e reati riguardanti gli stupefacenti). Per questi reati il Comitato ristretto aveva deciso di prevedere una proroga automatica, anche su indicazione del Governo. Viceversa è successivamente ritornato sui suoi passi e ripropone il testo licenziato dalla Camera dei deputati.

L'altra modifica è quella alla quale accennava il senatore Ricci e riguarda il ripristino del comma ottavo dell'articolo 3 che concerne la modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale.

Tale comma, che attualmente trovate cancellato a pagina 8 del testo distribuito, recita: «La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato» Inoltre il Comitato ristretto propone di aggiungere a questo comma una piccola modifica.

Sono queste le due modifiche che il Comitato ristretto ha formulato nella ultimissima sua riunione.

Il terzo tema è quello sollevato dal Ministro, che riguarda la necessità di reinserire e, comunque, di discutere nuovamente la soppressione dell'articolo 392-*bis* del codice di procedura penale che, in un primo momento, era stata decisa dalla Sottocommissione e per la quale, poi, la stessa Sottocommissione, come ha spiegato il senatore Gallo, vorrebbe proporre una soluzione diversa.

Terminata questa panoramica, pregherei il relatore, senatore Lapenta, di passare ad illustrare analiticamente gli articoli elaborati dalla Sottocommissione.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Invito la Commissione a svolgere le proprie osservazioni in merito alla formulazione dell'articolo 1 nel testo predisposto dalla Sottocommissione.

VITALONE. Credo che si ponga il problema di verificare - posto che la sede redigente sottrae spazio al dibattito in Aula e i lavori del comitato ristretto sottraggono spazio a quelli della Commissione - se vi è la possibilità di formulare una serie di osservazioni al vaglio degli stessi colleghi componenti della Sottocommissione, per la prossima seduta. Altrimenti ci troveremmo a dover ratificare senza discussione ciò che è stato fatto, oppure a dover riaprire tutta una serie di problemi, il che andrebbe contro l'esigenza di marciare a tappe forzate verso l'approvazione della normativa. Quello che vorrei sapere è se vi è la possibilità anche del fatto che, al momento, la Commissione è per la maggior parte disinformata delle conclusioni a cui è pervenuta la Sottocommissione e avrebbe bisogno di una maggiore possibilità di riflessione.

PRESIDENTE. Mi sembra molto opportuna la lettura del testo proposto dalla Sottocommissione, proprio perchè sollecita il formarsi di osservazioni da parte di tutti i colleghi in forma di emendamenti o meno. Si valuterà in seguito se sarà necessario riunire nuovamente la Sottocommissione per l'eventuale valutazione degli emendamenti presentati.

VITALONE. Vorrei, allora, formulare una osservazione all'articolo 1. Mi parrebbe estremamente opportuno recuperare nella disciplina delle circostanze attenuanti almeno il numero 4 dell'articolo 62 del codice penale, che riguarda, nei delitti contro il patrimonio, il caso del danno di speciale tenuità.

PRESIDENTE. Possiamo fin d'ora conservare la memoria che l'articolo 255 del codice di procedura penale, così come proposta dall'articolo 1 della Sottocommissione, sarà probabilmente oggetto di discussione per l'eventuale modifica da apportare, secondo quanto ci ha fatto ora osservare il senatore Vitalone.

Ritengo, pertanto, che possiamo procedere nella lettura analitica degli articoli ed eventualmente limitarci per questa sera alla sola lettura di tutto ciò che attiene alla scarcerazione automatica, oppure possiamo decidere di non andare oltre l'articolo 7, ma vorrei che almeno un'informativa generale sulla scarcerazione e su qualche altro capitolo fosse possibile.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Vorrei chiedere al senatore Vitalone ed ai colleghi se la proposta che loro fanno è quella di un aggiornamento della seduta perchè ritengono di non essere in condizione, questa sera, quanto meno di ascoltare, oppure perchè continua la riserva di voler studiare per eventuali proposte; se così non fosse mi permetterei di chiedere che si vada avanti nella lettura del testo. Ad esempio il senatore Vitalone ci ha anticipato una proposta che può essere esaminata. Alla fine, se le proposte fossero poche, nulla vieta

che in serata stessa si possa definirle e addirittura approvarle. Se, al contrario, il materiale emerso, per quantità e qualità, e, conseguentemente, per esigenze di riflessione, imponesse il rinvio, allora ci potremmo comportare diversamente. Io adesso non so se i colleghi siano in grado o meno di proseguire.

PRESIDENTE. Procediamo pure, senatore Lapenta, e conserviamo per memoria che vi saranno proposte di emendamento all'articolo 255 del codice di procedura penale.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. L'articolo 2 del testo elaborato dalla Sottocommissione recita: «L'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 271. - (*Decorrenza della custodia cautelare*). - La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato è stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura alternativa dell'arresto domiciliare.

Se l'imputato è in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

Se nei confronti di un imputato sono emessi più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche quando i provvedimenti sono stati emessi per fatti diversi ma commessi con una sola azione o omissione; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al più grave dei reati contestati.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale è conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento purchè il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorchè sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, può essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.

I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza».

SCAMARCIO. Che cosa significa la frase: «...vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate»?

GALLO. La durata della carcerazione viene commisurata in relazione a quella che in astratto è preveduta per l'ultimo dei reati contestati.

SCAMARCIO. Perché «l'ultimo»? Il più grave, non l'ultimo!

BATTELLO. Ma no, è proprio lì la novità!

GALLO. No, senatore Scamarcio, è proprio lì la novità!

SCAMARCIO. Quindi non è contestabile un reato meno grave successivamente alla commissione di un reato più grave perchè altrimenti si avrebbe un effetto negativo.

BATTELLO. Si tratta di una opportuna modifica *in melius* rispetto al testo licenziato dalla Camera, posto che alla Camera il problema dei mandati di cattura era rimasto circondato da margini di opinabilità. Introducendo questo riferimento all'ultima delle contestazioni si introduce il principio che, in ipotesi di successive contestazioni in relazione alla fluidità dell'istruttoria, si ha riferimento al momento in cui la fluidità viene meno al termine dell'istruttoria con una contestazione ormai relativamente rigida. E questo è opportuno perchè potrebbe darsi che nella fluidità dell'istruttoria cada l'ipotesi di qualche contestazione aggravata mentre invece con il sistema della contestazione più grave anche se il fondamento della contestazione venisse meno, essa comunque rimarrebbe come punto di riferimento per il calcolo dei termini di detenzione.

SCAMARCIO. Ho capito.

GALLO. Si tratta sempre dell'articolo 81, salvo che è l'ipotesi di un concorso formale che viene in prosieguo risolvendo ed allora si dice: «Rimane l'ultimo».

VITALONE. Ma, signor Presidente, neppure con le spiegazioni che sono state offerte dal collega Battello io mi persuado della correttezza di questa formula. Potrei fare il caso di un procedimento che si radichi diffusamente in più sedi giudiziarie relativamente al medesimo reato. Qualora l'ultima contestazione fosse quella relativa al reato meno grave sarebbe questa a determinare, ai sensi della disposizione, la durata della custodia preventiva. Ma la *ratio* della norma qual'è? È quella di evitare gli effetti perversi delle cosiddette contestazioni a catena; e allora io credo che si dovrebbe battere un'altra strada, perchè l'effetto della contestazione a catena deve essere evitato solo se perverso. Mi spiego: se una persona, identificata quale autrice di un reato minore, per successivi accertamenti viene identificata quale autrice di un reato assai più grave, non deve valere certamente per lei la contestazione relativa al reato minore. Quindi dovete salvare soltanto una cosa: che la contestazione successiva sia il frutto di accertamenti successivi alla prima contestazione; perchè è soltanto questo che salva il principio. Se voi vi imbarcate per la strada dei reati più gravi o dei reati contestati prima o dopo, incorrerete certamente in una serie di applicazioni pratiche estremamente contraddittorie.

In proposito io avevo elaborato una formula: «La durata della custodia cautelare non può essere protratta dalla emissione di un nuovo mandato d'ordine di cattura per lo stesso fatto, ancorchè diversamente qualificato, salvo che la successiva contestazione sia dovuta ad elementi accertati dopo la contestazione precedente.

GALLO. Direi che la formula presentata dal collega Vitalone è esattamente quella della situazione attuale, attraverso la quale l'utilizzazione giurisprudenziale di elementi circostanziali che vengono affermati come emergenti permette questa successione di contestazioni.

E qui voglio fare presente all'amico Vitalone che non si tratta assolutamente di riferimento al più grave o al meno grave, ma si tratta del riferimento più logico, essenziale ed elementare che si possa dare. C'è uno stesso fatto il quale subisce, nell'*iter* processuale, un cambiamento di qualificazione (lesioni gravi che diventano omicidio o peculato che diventa appropriazione indebita aggravata). Ci sembra perfettamente rispondente ad una logica elementare che la durata del termine di custodia cautelare sia in funzione della gravità dell'ultima delle contestazioni, di quella cioè che fissa il tema.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sempre per lo stesso fatto.

GALLO. Con riferimento sempre allo stesso fatto.

SCAMARCIO. L'unico elemento aggiuntivo che c'è nella indicazione data dal senatore riguarda il caso che l'imputazione nasca in due diverse sedi giudiziarie per lo stesso fatto. Allora potrebbe darsi che la contestazione successiva riguardi un fatto meno grave ed incida sulla carcerazione preventiva. Questo deve essere chiarito, ferma restando la convinzione delle osservazioni che faceva prima il senatore Battello per quanto riguarda il discorso che nasca un ennesimo inquirente.

BATTELLO. In effetti alla Camera avevano introdotto il riferimento ai numeri 1 e 2 dell'articolo 45, poi venuto a cadere, ma che qui in qualche modo è riproposto.

SCAMARCIO. Questa questione l'abbiamo sollevata per memoria, però si tratta di un problema molto grave.

PRESIDENTE. Lo mettiamo per memoria questo fatto.

GALLO. Mi scusi, signor Presidente, vorrei capire che cosa debba essere messo a memoria.

VITALONE. L'eventualità che in distinti procedimenti si contestino, con diverso *nomen iuris*, gli identici reati.

BATTELLO. Ma ci sarebbe il conflitto.

VITALONE. Certo che ci sarebbe il conflitto. Ma nel momento in cui c'è il conflitto bisogna stabilire qual è il termine di custodia; e allora, alla stregua di questa norma, il termine di custodia va correlato alla più tenue delle imputazioni contestate.

BATTELLO. All'ultima!

GALLO. All'ultima, senatore Vitalone! Lei sta facendo l'ipotesi in cui la seconda contestazione sia meno grave: ma la norma non è strutturata su un'ipotesi di passaggio dal più al meno, ma di un passaggio nel tempo, cioè all'ultima; quindi l'ultima potrebbe anche essere la contestazione più grave.

SCAMARCIO. Certo!

GALLO. Allora ci sembra che l'ultima delle contestazioni, la quale, evidentemente, trae anche motivo dalla cognizione di tutto ciò che è avvenuto o da parte dello stesso giudice o da parte di un giudice diverso, sia veramente il termine di riferimento più congruo; perchè altrimenti, quale che sia il sistema che viene escogitato, ricadiamo nella situazione attuale che permette le contestazioni a catena.

VITALONE. È stata accostata a questa ipotesi, nell'inciso immediatamente successivo, un'altra fattispecie, che riguarda l'articolo 81, cioè il concorso formale di reati, per il quale vediamo dopo una diversa disciplina. In ipotesi c'è un ufficio che procede per omicidio a scopo di rapina e un altro ufficio che procede per rapina...

RICCI. Mi scusi senatore Vitalone; questo avviene nel caso in cui con una stessa azione od omissione si violi la disposizione della prima parte dell'articolo 81; in questo caso, evidentemente, per violazione di più disposizioni non si fa riferimento alla somma delle due imputazioni, ma all'impugnazione più grave.

VITALONE. Su questo punto la mia perplessità si accresce dal rilievo che successivamente viene recuperato, con riferimento alla ipotesi del concorso formale (articolo 81, prima parte) un diverso criterio applicativo ed è il reato più grave.

PRESIDENTE. Lei quindi si domanda il perchè di questa distinzione.

RICCI. Evidentemente, quando con una stessa azione si violano più disposizioni di legge, si ha una contestualità e unitarietà di azione e una corrispondente commissione di diversi reati. Poichè in questo caso non si può fare riferimento ad un *prius* e ad un *post* e quindi non si può adottare il criterio secondo il quale la imputazione in ordine alla quale viene commisurata la custodia cautelare sia l'ultima delle contestazioni, si ha un riferimento unitario alla più grave delle violazioni contestate.

GALLO. Desidero ribadire quello che ha detto benissimo il senatore Ricci. Ho l'impressione che sfugga come in caso di concorso formale di reati ci sia una contestualità di qualificazioni e quindi la possibilità di parlare di un prima e di un dopo e quindi il criterio di riferimento non può che essere quello del reato più grave. L'ipotesi della prima parte, invece, riguarda una successione cronologica di qualificazioni che può essere, torno a dire, dal più al meno e dal meno al più, ma ad un termine

sicuro dobbiamo fare riferimento e sembra più rispondente alla logica processuale fare riferimento all'ultima delle contestazioni perchè è quella che fissa il *thema decidendum*.

LIPARI. Signor Presidente, non sono un penalista e quindi mi accontento di parlare col buon senso del cittadino comune. Questi, come si è scandalizzato in passato di contestazioni aggravate di reati volte all'esclusivo fine di ottenere uno spostamento di competenza, così si potrebbe scandalizzare dell'iniziativa di un altro magistrato al solo fine di ridurre un effetto. Ora, se è lo stesso ufficio procedente, mi pare che quello che dice il senatore Gallo sia esattissimo. Però rispetto ad iniziative che muovono da fonti processuali diverse mi sembra opportuno stabilire un criterio diverso.

RICCI. La giusta preoccupazione manifestata dal senatore Lipari circa la possibilità che vengano contestate - o per lo meno nei limiti della possibilità che vengano contestate - aggravanti allo scopo di determinare custodie cautelari più o meno lunghe, quindi un pò strumentali, cosa che del resto è avvenuta, è rimossa dalla nuova scrittura dell'articolo 255 (articolo 1 del testo al nostro esame) - che ci viene dalla Camera e che noi abbiamo ribadito - secondo cui il calcolo della pena massima, agli effetti della custodia cautelare, viene fatto in relazione ad un pena edittale depurata dalle aggravanti ad effetto comune. Quindi oggi la custodia cautelare sia per le ipotesi semplici, sia per le ipotesi aggravate di reato, è la medesima e questa è una modifica di grandissima rilevanza sotto il profilo dell'uso non strumentale di questi casi. L'articolo 2 ha il merito di impedire quelle successive contestazioni a grappolo di cui, appunto, è chiara dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. È come se uno contestasse un furto laddove c'è la rapina.

LIPARI. Questo è il problema!

RICCI. Ma il rimedio non può essere in sede di carcerazione.

LIPARI. Qui c'è qualcosa che non risponde al fine contro il quale si vuole agire, cioè le imputazioni a grappolo.

GALLO. Per quanto riguarda le attenuanti che potrebbero essere surrettiziamente individuate per spostare da parte di un diverso ufficio giudiziario in basso il termine di carcerazione preventiva, bisogna fare riferimento di nuovo al testo dell'articolo 255 che riproduce a questo riguardo un principio generale del codice; delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione dell'età, quindi questa valutazione di attenuanti non va presa in considerazione.

Vediamo che cosa succede quando da parte di più uffici giudiziari vi sia un uso tendenzioso di questo strumento della contestazione.

La tendenziosità può essere a favore dell'imputato o *contra reum*. Il criterio unico proposto dal senatore Lipari quando fa riferimento alla più grave delle contestazioni presenta gli stessi svantaggi rovesciando la

medaglia perchè, evidentemente, può essere utilizzata tendenziosamente *contra reum* una qualificazione più grave (al posto di appropriazione indebita aggravata si può ravvisare la malversazione o il peculato); così come una contestazione di qualifica meno grave può essere tendenziosamente utilizzata a favore del reo.

Se ci basiamo sulla gravità del reato, abbiamo sempre una possibilità di uso tendenzioso in due diverse direzioni. Quindi, il termine che mi sembra più preciso, meno suscettibile di incertezza è quello cronologico dell'ultima delle contestazioni, salvo poi l'ipotesi di conflitto quando si tratti di una pluralità di giudici.

RICCI. Se posso, voglio aggiungere una considerazione che tiene conto di quanto detto dal collega Gallo, cioè che, in definitiva, dovendo fare una scelta delle imputazioni contestate e dovendo ovviamente partire dalla considerazione che il giudice svolga correttamente e per avvicamenti successivi alla verità il proprio lavoro, l'ultima tra le imputazioni contestate è quella che più tiene conto del materiale probatorio acquisito ed è quindi quella che meglio definisce il reato di cui trattasi.

PRESIDENTE. Mi sembra che i senatori Vitalone e Lipari dicano che un giudice potrebbe non essere al corrente degli sviluppi successivi.

VITALONE. Vado oltre signor Presidente, perchè altrimenti perdiamo troppo tempo, fermo restando però un rilievo con il quale esaurisco il mio intervento su questo argomento, cioè che un criterio come quello della maggiore gravità del reato non era motivato da una scelta estetica del legislatore, ma da una scelta funzionale all'esigenza di attualizzare sempre la contestazione, con riferimento al dato probatorio acquisito. Tant'è che, se si contestava il reato più grave e successivamente si accertava il venir meno di uno degli elementi costitutivi di esso, potevano avere di conseguenza l'obbligo di scarcerazione. Il principio è quello della continenza, cioè che il reato più grave consuma quello meno grave.

Ecco le ragioni per le quali ci si ancorava, in riferimento alla custodia preventiva, alla fattispecie sanzionata più fortemente, rispetto al criterio decisamente più incerto, della successione cronologica.

GALLO. Vorrei sapere perchè è più incerto.

VITALONE. Perchè non risolve l'obiezione di fondo che ho sollevato come la ragione del mio intervento, cioè che, come ipotesi di fondo, quando più magistrati si occupano del medesimo fatto reato qualificato in maniera differente, a prescindere dalle circostanze, voi assegnate alla cabala dell'ultima contestazione il grave effetto di determinare la data della custodia preventiva. Ad esempio, potrebbe essere il magistrato più disinformato quello ad emettere l'ultimo mandato, che è quello che fa testo.

Passo ora al quarto comma del nuovo articolo 271 del Codice di procedura penale. È una novità importante che si introduce con questo

disegno di legge; però, mi domando se non si presupponga l'esistenza di una centralizzazione del dato che purtroppo oggi ancora non esiste. Esplicito la mia riserva: voi trasformate la custodia preventiva in espiatione della pena.

GALLO. No, è tutto il contrario.

VITALONE. La custodia cautelare si sottrae dalla durata della pena.

BATTELLO. È un principio che già esisteva nel codice del 1931.

VITALONE. Questo principio vale oggi con riferimento allo stesso reato e allo stesso procedimento. La novità consiste nella fungibilità: la custodia cautelare sofferta in ragione del reato A può essere utilizzata a decremento della pena inflitta per il reato B in un distinto procedimento.

PRESIDENTE. Questo esiste già in giurisprudenza.

VITALONE. L'intera custodia cautelare si detrae dalla durata della pena anche se questa è stata inflitta per un reato diverso. Mi sembra sia questo l'elemento di novità.

GALLO. L'articolo 137 non lo dice espressamente, ma in via interpretativa viene già inteso così.

VITALONE. Se non c'è un'adeguata informazione giudiziaria, si corre il rischio di frustrare il principio contenuto nella seconda parte del quarto comma: «In ogni caso il periodo di custodia cautelare ... può - direi più correttamente: deve - essere detratto una sola volta dalle pene inflitte». Voi immaginate che tizio sia sottoposto a custodia cautelare in relazione al reato A; dopo di che è condannato in distinti procedimenti davanti a giudici diversi per i reati B, C e D. Se non si ha organica conoscenza della situazione processuale complessiva del soggetto, questi potrà allegare nei procedimenti B, C e D la custodia cautelare già sofferta per il reato A e a questo non c'è proprio rimedio.

PRESIDENTE. Ma oggi quanti perdoni giudiziari si danno ai minori?

LIPARI. Il senatore Vitalone accenna alla mancanza di una memoria unificata che permetta di utilizzare una sola volta questo strumento.

GALLO. A questo proposito, bisogna ricordare che in ogni aula di giustizia di tutto il paese, quando si arriva a questioni del genere, la posizione giuridica dell'imputato viene richiesta prima di procedere alla sentenza, se necessario per mezzo di un rinvio.

Qualunque tribunale, qualunque pretura, qualunque corte d'appello chiede la posizione giuridica ultima dell'imputato.

VITALONE. La posizione giuridica ultima in questo caso sarà che il soggetto ha espiato, ad esempio, 18 mesi di custodia cautelare. Poi questa certificazione è utilizzabile in 12 procedimenti diversi.

BATTELLO. Proprio per questo c'è la clausola di salvezza, prima non prevista, che il tempo di custodia cautelare può essere detratto una sola volta.

VITALONE. Il Presidente ha ricordato un caso assolutamente identico, cioè del perdono giudiziario. Nei certificati del casellario vengono iscritte decine di perdoni giudiziari che, come tutti sanno, non possono essere concessi più di una volta e questo a causa dell'assenza di informazione.

Faccio questi rilievi anche in ragione di un'altra considerazione. Si è creata un'equazione rispetto agli arresti domiciliari. Nell'ultima versione, gli arresti domiciliari si espiano trascorrendo la notte a casa e lavorando di giorno in fabbrica o in ufficio, così come vive la generalità degli individui.

Ora, questo periodo dei cosiddetti arresti domiciliari viene computato a tutti gli effetti ai fini dell'espiazione della pena, per cui mi preoccupa che sia fatto tutto con estrema attenzione. La custodia cautelare ha una sua nuova versione, gli arresti domiciliari, che a tutti gli effetti valgono, in ragione di questo meccanismo, anche come espiazione della pena.

GALLO. Abbiamo una divertente generalizzazione letteraria di quelle che sono le norme che si cerca di varare. Quando si dice che gli arresti domiciliari vengono trascorsi uscendosene tutto il giorno e passando la notte a casa, come fa la generalità degli individui, evidentemente ciò non è assolutamente corrispondente a quelle poche ore strettamente necessarie quando sia comprovata la necessità di provvedere ad esigenze personali oppure di lavoro. Tutto questo può essere frutto di uno sforzo di miglioramento critico che io sono il primo ad ammirare e di fronte al quale mi inchino; ma per cortesia, non attribuiamo a questo testo certi contenuti. Altrimenti in via di esasperazione dialettica possiamo far dire a queste norme cose che sono lontane dal dire.

VITALONE. In via di rispettoso dissenso rispetto al senatore Gallo, vorrei ricordare che il testo dell'articolo 15 elaborato dalla Sottocommissione prevede due situazioni distinte: una è l'autorizzazione ad assentarsi per provvedere ad indispensabili esigenze di vita; l'altra è l'assenza finalizzata all'esercizio di attività lavorativa, dove il tempo strettamente necessario non è più condizione del provvedimento.

Riconfermo che la misura degli arresti domiciliari può in concreto svolgersi così come ho detto poco fa: un'attività lavorativa, come può essere l'occupazione di qualsiasi cittadino.

PRESIDENTE. Per l'articolo 2 mi pare che la sua tendenza sia quella di non tenere conto della carcerazione cautelare per un reato diverso.

VITALONE. Suggestisco l'esigenza di approfondire la ricerca di uno strumento che valga a rendere attuale il principio contenuto nell'articolo: cioè, rendere effettivo che la custodia cautelare possa essere scontata in un solo procedimento. Occorre creare un obbligo di informazione, un ufficio centralizzato, di guisa che non sia possibile fruire di più sconti in relazione ad un periodo di custodia.

GALLO. La possibilità di assentarsi per provvedere ad esigenze lavorative è condizionata dalla circostanza che l'imputato non abbia persone che possano provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versare in situazione di assoluta indigenza. Il che limita il pericolo cui accennava il senatore Vitalone.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Do lettura dell'articolo 3 nel testo predisposto dalla Sottocommissione:

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 272 - (*Durata della custodia cautelare*). L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria o non è stata richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non è stato emesso decreto di citazione a giudizio:

1) trenta giorni se per il reato di cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;

2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;

3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);

4) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio:

a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinché si proceda con istruzione formale.

L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a

giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

- 1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma;
- 2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;
- 3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;
- 4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera *b*), del primo comma;
- 5) un anno e sei mesi nei casi di cui al n. 4), lettera *a*) del primo comma.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;

3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rimesso ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero la rimessione decorrono di nuovo i termini dai commi precedenti.

La durata complessiva della custodia cautelare non può tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma, 5 mesi per quelli di cui al numero 1); un anno per quelli di cui al numero 2), due anni per quelli di cui al numero 3), quattro anni per quelli di cui alla lettera *b*) del numero 4), sei anni per quelli alla lettera *a*) dello stesso numero.

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentire la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procedesse per delitto per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Allo stesso modo possono provvedere, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare previsti nel quinto comma. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura».

VITALONE. Signor Presidente, preliminarmente vorrei dare atto al Governo e al ministro Martinazzoli dell'impegno estremamente importante che, se può apparire settoriale, è certamente non periferico nel quadro di una politica delle riforme giudiziarie al fine di allineare il sistema a valori costituzionali fin troppo spesso disattesi. Credo che quando si parla della custodia preventiva si debbano recuperare anzitutto due valori che sono oggetto di enunciati della giurisprudenza costituzionale e di dottrina più recente, che hanno sostanzialmente modificato l'istituto, orientandolo all'osservanza di due principi sostanziali: da un lato l'acquisizione delle prove, dall'altro il pericolo che può derivare alla collettività dalla asocialità, dalla pericolosità dell'imputato.

In questa prospettiva, che è certamente prospettiva allineata al grande disegno costituzionale, il disegno di legge intende realizzare una drastica riduzione di quei margini all'interno dei quali tradizionalmente si abbondava con l'esercizio della possibilità di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale, se non vanificando, di certo fortemente limitando un altro diritto oggetto di affermazioni addirittura enfatiche, cioè quello sancito dall'articolo 13, vale a dire l'inviolabilità della libertà personale del cittadino.

In questa stessa proiezione, dobbiamo riconoscere al Governo il merito di un'altra iniziativa che abbiamo recentemente licenziato, cioè la riforma degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, sull'arresto facoltativo ed obbligatorio. Qui tuttavia debbo confessare una sostanziale delusione: credo che si stia sciupando un'occasione, non vorrei dire storica; per operare dei tagli assai più decisi all'interno di quella selva di fattispecie che ancora oggi consentono il sacrificio della libertà personale del cittadino, senza il compenso di un interesse meritevole di una particolare tutela; cioè a dire, ancora una volta non si riesce a realizzare sul piano legislativo una scelta che valga a cogliere due concetti, che a me sembrano essenziali, nella definizione dei casi in cui può essere consentito il sacrificio della libertà personale del cittadino: necessità istruttoria e pericolosità dell'imputato.

Si è tentato, in occasione di legislazione eccezionale, di elaborare un principio che, a mio avviso, rappresenta una novità; cioè che l'emissione del mandato di cattura deve salvaguardare le esigenze di tutela della collettività. Ritroviamo questo principio nella legge del 1982

di riforma sui tribunali della libertà. È proprio questo passaggio dalla legislazione speciale a quella generale, secondo me, che fa viaggiare in orbita di incostituzionalità la norma stessa. Voi ricordate come me che la Corte costituzionale, nel far salva la conformità sotto il riflesso e all'interno della specifica disciplina cui apparteneva quel sistema di norme, poteva rinvenirvi la ragione giustificatrice nel principio che veniva a costituire oggetto della tutela. Vorrei dire, con il massimo rispetto, che nella sentenza della Corte costituzionale si coglie una evidente forzatura, riscattata dall'esigenza di salvaguardare una norma di valore indiscutibile. Mi riferisco alla sentenza n. 1 del 23 gennaio 1980. Il principio affiora già nella «legge Reale».

La norma, pur formulata come clausola generale, poteva trovare ugualmente, nel contesto della legge stessa, gli elementi per la sua connotazione e quindi per la connotazione dei reati lesivi degli interessi della collettività. Ora, riportata fuori dal contesto della legge speciale, la norma rischia di perdere quei contenuti che la Corte costituzionale aveva voluto darle. Questo discorso lo prospettai già quando si discusse dell'articolo 236 e dissi che la norma mi appariva scarsamente dispettosa del principio dell'articolo 13 della Costituzione, attesa anche la pronuncia della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 1 del 23 gennaio 1980. Si sarebbe potuto seguire un'altra strada e cioè quella di restringere le ipotesi in cui il sacrificio della libertà del cittadino dipenda dall'esercizio di un potere discrezionale.

Comunque, scendendo ad un livello di maggiore aderenza a quello che è il contenuto del disegno di legge, mi sono esercitato nel tentativo di razionalizzare non solo il testo elaborato dalla Sottocommissione, ma addirittura il testo dell'articolo 272 e credo che, mutando l'ottica della rilevazione, si possa conseguire il risultato di sfoltire abbondantemente l'articolo. Ciò è dettato non certo da un'esigenza estetica, ma da un'esigenza di chiarezza, di rendere immediatamente evidenti i valori enunciati nella norma.

Mi permetto, pertanto, signor Presidente, di dare lettura di una proposta alternativa a quella formulata dalla Sottocommissione, verso la quale mi sarei orientato:

«Art. 272. - (*Durata della custodia cautelare*) - La durata della custodia cautelare non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio e la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo:

a) fino al deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio: un anno e sei mesi;

b) dal deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio: un anno e sei mesi;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado: un anno;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado di appello: un anno;

2) per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio e la legge prevede la pena della reclusione inferiore nel massimo a venti anni:

a) fino al deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio: un anno;

b) dal deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio: un anno;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado: un anno;

d) alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado di appello: un anno;

3) per i reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo e la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo di quattro anni:

a) fino al deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio: sei mesi;

b) dal deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio: sei mesi;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado: sei mesi;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado di appello: sei mesi;

4) per i reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo e la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo di quattro anni:

a) fino al deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio: tre mesi;

b) dal deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio: tre mesi;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado: tre mesi;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado di appello: tre mesi;

5) per i reati di competenza del pretore:

a) fino al decreto di citazione a giudizio: trenta giorni;

b) dal decreto di citazione a giudizio: un mese;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado: tre mesi.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore affinché si proceda con istruzione formale».

Dico subito che lo schema da me prospettato è quello che, in definitiva, segue ogni magistrato, il quale è chiamato a decidere della scarcerazione. Non si possono, viceversa, imporre al magistrato verifiche oggettivamente impossibili, specie nel caso del giudizio di appello. È preferibile limitare l'onere allo stabilire la fase del processo e i termini che, nel mio schema, sono gli stessi stabiliti dal testo della Sottocommissione.

La formulazione da me proposta ha il pregio di eliminare un inutile susseguirsi di riferimenti e di suddivisioni, in lettere e numeri, che

rendono difficile la lettura, secondo quella che è la mia modestissima esperienza.

La cosa importante è che l'inteprete sia posto in grado immediatamente di verificare quale sia il momento in cui si consuma la carcerazione preventiva.

Ancora una osservazione: io non capisco che cosa significhi, nel primo comma dell'articolo 272 l'espressione: «...o non è stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio».

RICCI. Glielo spiego subito, senatore Vitalone.

I processi si possono tenere in istruzione sommaria quaranta giorni, cioè l'imputato può restare detenuto in istruzione sommaria quaranta giorni. Il primo dei termini che noi abbiamo stabilito nel Comitato ristretto (si va dal meno al più mentre lei va dal più al meno) è di trenta giorni e quindi ci sono dei casi di reato o, perlomeno, c'è un caso di reati che possono essere mantenuti in istruzione sommaria e in cui quindi il riferimento alla richiesta del decreto di citazione a giudizio, cosa che vale per l'istruzione sommaria, è opportuno.

VITALONE. Questa ipotesi voi l'avete già considerata nel secondo comma autonomamente, dove è detto che il pubblico ministero procede con istruzione sommaria.

RICCI. Quello non fa decorrere nessun termine di carcerazione.

VITALONE. La finalità della norma è chiarissima, si tratta di stabilire due cose; la prima è se la *sedes materiae* sia questa...

RICCI. Senatore Vitalone, scusi: questa norma della trasformazione della istruttoria sommaria in istruttoria formale è una norma che, come *sedes materiae*, dovrebbe essere collocata fuori dell'articolo 272, in un articolo a se stante, perchè non ha niente a che vedere con la carcerazione. Abbiamo ritenuto però di non collocarla fuori perchè attualmente è nel 272 ed allora dovremmo andare a rivoluzionare una serie di riferimenti che sarebbe molto complicato fare in questa sede. Questo è l'unico motivo per cui abbiamo mantenuto la norma e la Camera si è mossa allo stesso modo.

VITALONE. Alla cortese spiegazione del collega Ricci oppongo: per i casi in cui c'è la istruzione sommaria, già esiste la salvaguardia del limite dei quaranta giorni. Addirittura la seconda fase è la fase del dibattimento, quindi non c'è più istruttoria sommaria perchè il processo è in dibattimento.

RICCI. Se lei lo suggerisce ritengo di poter cancellare quel riferimento.

VITALONE. Lei ha fatto l'ipotesi dell'istruttoria sommaria; ma l'istruttoria sommaria con il detenuto, oltrepassati i quaranta giorni, non è più tale: o diventa un'istruttoria sommaria senza detenuto o diventa un processo con citazione diretta o diventa un processo formale.

RICCI. Però c'è un caso di scarcerazione automatica che deve essere attuata nei trenta giorni, prima che scadano i termini dell'istruttoria sommaria.

VITALONE. Per il pretore.

RICCI. No, può anche non essere per il pretore perchè ci può essere, per ragioni di correzione, un'attrazione del reato di competenza del pretore davanti al tribunale, nel qual caso deve rimanere fermo che la scarcerazione deve avvenire entro i trenta giorni. Ecco perchè si è inserita quella formula.

VITALONE. Quando si parla di reati di competenza del pretore non si dice che è il pretore che deve procedere, ma si parla di «reati di competenza del pretore».

BATTELLO. Qui si è eliminato qualsiasi riferimento all'istruzione formale o sommaria...

VITALONE. Perchè allora riesumate il concetto di richiesta di citazione a giudizio? Scusate, ma quando c'è una richiesta di citazione a giudizio il termine che dovete considerare è quello del dibattimento e non riguarda più l'istruttoria sommaria. È esatto questo concetto?

GALLO. Io farei una mozione d'ordine, signor Presidente. Ho proprio l'impressione che per la correttezza di questi lavori sarebbe opportuna una attenta, meditata lettura del testo. Non voglio ritornare su un concetto già espresso, ma inevitabilmente sarei il primo ad imbartermi in un errore del genere se mi trovassi in posizione diversa; si corre il rischio di discutere di norme varie ed è una cosa che si riscontra in tanti colleghi: cerchiamo di evitarla.

PRESIDENTE. È in effetti una cosa che contraddirebbe lo scopo dei nostri lavori.

MARTORELLI. Si era detto che si parlava per memoria.

VITALONE. Non è essenziale il riferimento all'ordinanza di rinvio a giudizio o all'emissione del decreto da parte del pretore nei giudizi di competenza del pretore. Dov'è l'equivoco che potrebbe nascere? Qui addirittura sembrerebbe che si possano dilatare i termini dell'istruttoria sommaria; se non è stata fatta – si dice – richiesta di decreto di citazione a giudizio (e chi fa la richiesta del decreto di citazione a giudizio non è altri che il pubblico ministero) il pubblico ministero potrebbe trattenere una persona per tre mesi in stato di custodia cautelare. (*Commento del senatore Lapenta*).

Nell'articolo 272 si parla di richiesta di citazione a giudizio e tale richiesta la fa il pubblico ministero, il quale, peraltro, non è tenuto al rispetto dei termini più ampi ma è tenuto al rispetto di un termine ben diverso che è quello fissato nel secondo comma.

RICCI. Senatore Vitalone, le faccio un esempio pratico così ci capiamo meglio. Se il pubblico ministero procede per un reato punibile fino a tre anni, dopo quaranta giorni si deve trasformare l'istruttoria; ma se per quel reato i termini di carcerazione scadono al trentesimo giorno, l'imputato, a quel tempo, deve essere scarcerato.

VITALONE. Quello che lei dice mi convince ancora di più di ciò che affermo, perchè l'ipotesi che lei fa è prevista dal numero 1 che prevede trenta giorni, che è un periodo di custodia preventiva inferiore ai quaranta giorni del secondo comma: ma al numero 2 si parla di tre mesi ed al numero 3 di sei mesi!

RICCI. Quelli non si applicano più! Non si applicano più perchè sarebbe informale applicarli dopo l'applicazione del secondo comma.

PRESIDENTE. Scusate, abbiamo capito l'oggetto della controversia, lo memorizziamo e poi vedremo se il senatore Vitalone presenterà anche in proposito degli emendamenti.

VITALONE. Alla pagina 8 del testo della Sottocommissione che stiamo esaminando c'è un inciso manoscritto relativo ad un altro comma dell'articolo 272 che dice: «o per consentire la partecipazione all'udienza quando, in precedenza, egli ha rifiutato di assistere». Ora, io credo che la partecipazione all'udienza dell'imputato che sia stato volontariamente assente non faccia mai regredire la fase dibattimentale.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. No, non si tratta di questo: c'è il caso di detenuti i quali fanno sapere che non vogliono partecipare al processo, poi ci ripensano e dicono che vogliono partecipare; allora, in quei casi, la traduzione non può avvenire in pochissimo tempo se, magari, il detenuto è all'Asinara e il processo si fa a Torino. È questa la ragione per la quale abbiamo previsto questo genere di sospensione.

VITALONE. Vorrei capire però la portata della norma esattamente.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. La portata della norma è di non consentire ad imputati detenuti particolarmente callidi di far rinviare i processi a spese della pubblica amministrazione.

Ho voluto rompere il silenzio anche per non apparire un «convitato di pietra», ma l'ho fatto forse in maniera un po' troppo concitata. Non tocca a me suggerirlo alla preziosissima autorevolezza del presidente Vassalli, ma mi auguro che troveremo un metodo per il quale, anche se non vuole, il senatore Vitalone sarà costretto a partecipare ad eventuali Comitati ristretti.

Le cose che vengono dette oggi in questo modo non sono in grado di valutarle analiticamente e tengo tutto presente per memoria, ma temo sia una memoria un po' futile quella alla quale ci dovremmo affidare. Oltre tutto devo dirle, senatore Vitalone, rispettosissimamente e ringraziandola per il contributo che ha dato e darà, che io credo che quando avrà scritto tutto un suo testo scoprirà che, probabilmente, sarà

anche quello un testo non così sintetico come lei ritiene, perchè lei ci ha detto tre delle dieci cose che possono esserci.

È bene che si portino dei testi scritti, altrimenti non riusciremo a dare la formulazione diversa che si auspica; la materia non è tale da consentire improvvisazioni.

MARTORELLI. Vorrei fare una breve osservazione all'ultimo comma dell'articolo 3, il quale contempla delle eccezioni al divieto di nuovi mandati o di ordini di cattura nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini; tali eccezioni sono quella che prevede che il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per delitto per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. La seconda eccezione riguarda i giudici del dibattimento. Allo stesso modo possono provvedere, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare previsti nel quinto comma. È chiaro che queste due eccezioni hanno un significato di politica criminale, non s'intonano con l'istituto della custodia cautelare. Da questo punto di vista io vedo bene che questo «può» possa essere riferito al giudice del dibattimento; lo capisco meno per quanto riguarda il giudice istruttore.

PRESIDENTE. Infatti io ho sempre scritto contro questa norma, però ce la trasciniamo oramai da molto tempo. In sostanza lei suggerisce la soppressione della frase da «Tuttavia» a «emissione del mandato di cattura».

MARTORELLI. Precisamente.

PRESIDENTE. Riprendiamo la lettura degli articoli. Prego, senatore Lapenta, dia lettura della nuova formulazione dell'articolo 4.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Dopo l'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo 272-*ter* (Custodia cautelare dei minori): I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può disporsi che il minore sia affidato ad un ufficio di servizio sociale per i minorenni. Allo stesso modo può provvedersi con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria.

L'affidamento è revocato se il comportamento minorile per inosservanza della legge o delle prescrizioni imposte appare incompatibile con la sua prosecuzione. Cessa comunque al compimento della maggiore età dell'imputato.

In questo ultimo caso il giudice competente a decidere sulla scarcerazione può imporre all'imputato uno o più fra gli obblighi indicati nell'articolo 282; in ogni caso è fatto salvo quanto previsto dagli ultimi tre commi dell'articolo 272 e dall'articolo 292».

PRESIDENTE. Sommessamente mi permetto di dire che è meglio parlare di «comportamento del minore» e non di comportamento minorile.

RICCI. Mi permetto di far osservare che l'attuale penultimo comma.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

MARINUCCI MARIANI. Se è revocato l'affidamento è revocata anche la scarcerazione? Vorrei capire.

PRESIDENTE. L'osservazione è giustissima; non diciamo che ritorna in carcere, ma si può ritenere implicito.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. È chiaro che deve rientrare!

PRESIDENTE. Effettivamente ci sono due ipotesi: libertà provvisoria e scarcerazione che possono avere una disciplina diversa e delle conseguenze diverse. Con la scarcerazione, se è per decorrenza dei termini, l'affidamento in prova è un di più e qui interviene l'articolo 282.

L'affidamento revocato, nel caso di decorrenza dei termini, non comporta il rientro in carcere, mentre invece la libertà provvisoria concessa perchè se ne stia affidato, potrebbe comportare, attraverso la revoca dell'affidamento, il ritorno in carcere. Il fatto che l'affidamento si leghi a due istituti diversi, o almeno apparentemente tali, necessita di un'ulteriore precisazione.

GALLO. L'osservazione è pertinentissima.

GROSSI. Nel primo comma si definisce la durata, quindi si stabilisce un diritto; questo non può poi essere sottoposto a eventuali revoche. L'affidamento a me sembra collegato con la scarcerazione non intesa come dovuta perchè trascorsi i termini, ma la scarcerazione deliberata per particolari motivi, ad esempio la libertà provvisoria.

L'eventuale revoca va collegata soltanto a questo caso.

GALLO. C'è una lacuna, non c'è dubbio.

RICCI. Si potrebbe iniziare il terzo comma con l'ultimo periodo del secondo, cioè quando viene concessa la libertà provvisoria al minore, può disporsi l'affidamento di cui al comma precedente. «Quest'ultimo affidamento è revocato ...».

GALLO. No, è dire qualcosa di più, cioè cosa ne accade del minore rispetto al quale sia revocato l'affidamento, perchè la domanda nasce proprio da questo.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. È chiaro che quando c'è la scadenza del termine previsto si può imporre l'affidamento.

BATTELLO. Ma non potrebbe essere che una volta revocato l'affidamento si valuta la possibilità degli arresti domiciliari?

RICCI. No, perchè sono scaduti i termini della carcerazione.

BATTELLO. Sto parlando di quando c'è la libertà provvisoria e dal testo sembra che l'alternativa sia secca: o libertà provvisoria o carcere.

RICCI. Per questo dicevo che l'ultima parte del secondo comma che riguarda la libertà provvisoria deve costituire un comma a parte: allora sì che si può dire che, quando l'affidamento non funziona, ci può essere la revoca della libertà provvisoria.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ricapitolando, se scadono i termini, può essere affidato ma è chiaro che non può rientrare in carcere. Se c'è la libertà provvisoria e non osserva le prescrizioni torna in carcere.

PRESIDENTE. Devolviamo quindi alla detta commissione la valutazione dell'opportunità di correzioni all'articolo 4.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra che l'unica ambiguità possibile sia quella che riguarda la decorrenza dei termini, perchè sul resto siamo d'accordo.

VITALONE. La previsione del terzo comma sulla revoca dell'affidamento riguarda soltanto la concessione della libertà provvisoria?

PRESIDENTE. È proprio quello che dobbiamo chiarire. Secondo quanto è emerso dalla discussione riguarda solo la possibilità di revoca.

Se non si fanno altre osservazioni, resta inteso che in sede ristretta si procederà ad una riformulazione di questo articolo 4.

Passiamo all'articolo 5.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Do lettura del testo dell'articolo 5.

L'articolo 432-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 432-bis. - (*Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare*). - Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuni fra più imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessità del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.

La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata».

PRESIDENTE. Questa è l'unica novità, perchè il resto è già previsto dalla legge, con la sostituzione del riferimento al comma che diventa settimo anzichè sesto.

VITALONE. Secondo me è una novità che non serve, poichè le cause di sospensione previste dall'articolo 272 del codice di procedura penale riguardano la decorrenza dei termini della carcerazione cautelare, relativa sempre all'imputato.

RICCI. Anche se può essere pleonastico, è stato inserito per essere più chiaro possibile.

PRESIDENTE. È una novità introdotta dalla Camera dei deputati e non penso sia necessario instaurare con l'altro ramo del Parlamento bracci di ferro su questioni così secondarie.

Passiamo all'articolo 6 nel quale c'è una modifica puramente formale e poi all'ultimo testo proposto dell'articolo 7.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Articolo 6. «Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole «nel quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 272-bis e 272-ter».

Articolo 7. «I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino ad un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 27 dicembre 1975, n. 685, nonchè per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale».

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si riserva di sciogliere la propria riserva su questo articolo.

PRESIDENTE. In questo modo abbiamo esaminato globalmente la parte relativa alla scarcerazione. Volevo solo ricordare che questo articolo 7 è un ritorno al testo della Camera, cioè al sistema della proroga, dopo che in un primo momento in sede ristretta si era ritenuto di accedere alla proposta del Governo di stabilire il prolungamento per questi gravi reati, sempre limitatamente alla sola fase istruttoria, *ope legis*, senza la possibilità di devolvere al giudice la concessione della proroga o meno.

Su questo punto il Governo si riserva di esprimere il proprio parere quando passeremo all'esame e approvazione degli articoli.

Se non ci sono altre osservazioni di carattere generale o specificamente riferibili a questi articoli concernenti l'istituto della scarcerazione automatica, si potrebbe rinviare l'esame del testo proposto.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Sono disposto, signor Presidente, a finire di illustrare gli articoli anche oggi.

PRESIDENTE. Si dovrebbe allora dare spazio ai senatori che volessero fare osservazioni.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il testo è stato consegnato a tutti i senatori; nella prossima seduta potranno, eventualmente, essere presentati emendamenti.

TEDESCO TATÒ. Data l'importanza delle proposte illustrateci dal senatore Lapenta, potrei anche concordare su un rinvio della discussione a patto però, signor Presidente, che sia a tempi molto brevi.

BENEDETTI. Solo a questa condizione sarei anche io favorevole ad un rinvio.

VITALONE. Lasciamo al presidente Vassalli la possibilità di fissare la data della prossima seduta sollecitandolo, ovviamente, perchè ciò avvenga al più presto.

RICCI. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO